



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

LINEE PROCEDURALI INERENTI IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEI LABORATORI ALL'ESECUZIONE DELLA VERIFICA PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA.

*Approvate con determinazione
del Vice Segretario Generale n..103 DEL 29.4.2003*

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni definiscono le fasi del procedimento per il riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura e della conseguente attività di vigilanza da parte dell'Ente camerale, nel rispetto della normativa contenuta nel Decreto 10 dicembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15/02/2002.

2. DOMANDA DI RICONOSCIMENTO

La domanda per il riconoscimento dell'idoneità, in regola con l'imposta di bollo, deve essere presentata dal laboratorio interessato alla Camera di Commercio della provincia nella quale ha la sede operativa principale.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle categorie di strumenti di misura, con le relative caratteristiche metrologiche, per le quali si chiede il riconoscimento dell'idoneità;
- b) l'indicazione degli strumenti e delle apparecchiature possedute e ritenute idonee per l'esecuzione della verifica, corredate dalle loro caratteristiche tecniche ed operative;
- c) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;
- d) l'elenco del personale incaricato della verifica con relative qualifiche e titoli professionali con l'indicazione del responsabile della verifica;
- e) la documentazione comprovante la sussistenza delle garanzie di indipendenza di cui all'art. 2 e 3 del D.M. 10 dicembre 2001;
- f) l'impegno a comunicare rispettivamente, alla Camera di Commercio competente per territorio i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate nell'ambito della relativa provincia, entro trenta giorni dalla loro conclusione, con l'indicazione del risultato riscontrato, ed alla Camera di Commercio che ha rilasciato il provvedimento di idoneità, trimestralmente ed entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, i dati di tutte le verifiche effettuate sul territorio nazionale suddivisi per provincia, rappresentati in tabelle che evidenzino le

accettazioni ed i rifiuti in corrispondenza alle categorie degli strumenti ed alle altre caratteristiche per le quali il laboratorio ha ottenuto il riconoscimento dell'idoneità.

Alla domanda devono essere allegate certificazioni, ovvero dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 rese da parte del legale rappresentante del laboratorio dirette ad assicurare:

- a) che il laboratorio e tutto il relativo personale sono indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici;
- b) che il personale incaricato della verifica è in possesso di una adeguata formazione tecnica e professionale, di una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli e che si impegna a rispettare il vincolo del segreto professionale;
- c) che il laboratorio sia accreditato da un organismo aderente alle European Cooperation for Accreditation (EA) che operi secondo la norma richiamata dall'art. 3 del D.M. 10.12.2001, o in alternativa che il laboratorio operi, per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, secondo sistemi di garanzia della qualità validati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012;
- d) che il laboratorio, qualora facente parte di un'organizzazione più ampia avente diretto o indiretto interesse nel settore degli strumenti di misura, abbia una struttura autonoma e separata in relazione all'attività di verifica periodica.

Il laboratorio deve inoltre depositare, con la domanda, copia del suo sigillo identificativo e di quelli del personale che effettua la verifica.

La domanda deve essere accompagnata dalla ricevuta del versamento a favore della Camera di Commercio dell'importo di Euro 1.000,00 (mille/00) più I.V.A. tramite bonifico bancario.

3. PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ A SVOLGERE LA VERIFICA PERIODICA.

Il Segretario Generale della Camera di Commercio, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda regolare e completa delle necessarie documentazioni e autocertificazioni – effettuata l'istruttoria da parte dell'ufficio metrico, quale unità organizzativa responsabile del procedimento, e verificato il possesso dei requisiti da parte del laboratorio - emana il provvedimento di riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica degli strumenti di misura..

Il provvedimento di riconoscimento dell'idoneità, che ha la validità su tutto il territorio nazionale, contiene:

- a) l'indicazione delle categorie degli strumenti di misura e le caratteristiche metrologiche per le quali il laboratorio viene abilitato;
- b) la durata del provvedimento di riconoscimento d'idoneità, da identificarsi in un anno a decorrere dalla data di emanazione del medesimo provvedimento.

L'eventuale provvedimento di rifiuto deve essere motivato; avverso lo stesso può essere presentato ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

4. MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEL LABORATORIO

Il provvedimento di riconoscimento dell'idoneità del laboratorio interessato ad effettuare la verifica periodica degli strumenti di misura viene rilasciato dopo un attento esame del rispetto dei requisiti previsti dal Decreto 10 dicembre 2001.

La valutazione dei requisiti del laboratorio viene eseguita in due fasi:

- valutazione della domanda e della documentazione relativa al sistema di garanzia della qualità;
- visita valutativa della rispondenza tra la documentazione e realtà operativa e valutazione del possesso dei requisiti tecnici.

Condizioni giuridico-amministrative

Viene valutato il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2 del D.M. 10 dicembre 2001.

In particolare il laboratorio e tutto il relativo personale deve offrire garanzie di indipendenza da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici.

Qualora lo stesso facesse parte di un'organizzazione più ampia avente interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti metrici di misura, deve dimostrare che la struttura che svolge l'attività di verifica è distinta, autonoma e separata, soprattutto con riferimento alle attività di manutenzione e riparazione. In tal caso dovrà essere evidenziata:

- la separazione sotto il profilo organizzativo e contabile dell'area di attività da quelle inerenti la vendita, la manutenzione e la riparazione degli strumenti metrici, in modo da dimostrare che esse e il personale sono libere da pressioni indebite, di tipo commerciale, finanziario o di altra natura;
- l'autonomia, sulla base di poteri conferiti al loro direttore responsabile, il quale dovrà essere dotato di completa indipendenza operativa e dipendere direttamente ed esclusivamente dal vertice dell'azienda;
- la distinzione del personale direttivo e tecnico da quello impiegato nelle altre attività dell'organizzazione;
- la separazione dei locali e delle attrezzature da quelle impiegate nelle altre attività dell'organizzazione.

In ogni caso il responsabile della verifica e gli operatori addetti alla verifica devono dichiarare formalmente di non avere vincoli di natura commerciale o finanziaria e/o rapporti societari con gli utenti metrici, di impegnarsi per il futuro a non assumere tali vincoli, di impegnarsi a rispettare il segreto professionale relativamente agli strumenti verificati ed all'esito delle verifiche.

Condizioni tecnico-operative

Viene valutata, attraverso l'esame della domanda, la documentazione relativa al sistema qualità e tramite verifica ispettiva presso la sede del laboratorio, il rispetto delle condizioni tecnico operative previste dall'art. 3 del D.M. 10 dicembre 2001.

Il laboratorio deve operare, per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, sulla base di un sistema di garanzia della qualità e con riferimento alle norme tecniche nazionali ed internazionali per il laboratorio di prova.

Tali condizioni si considerano soddisfatte nei casi illustrati al comma 2 del citato articolo 3, in riferimento alle norme armonizzate ivi riportate e successive modifiche.

Particolare attenzione deve essere posta alla gestione degli strumenti, i quali devono essere parte del sistema di qualità e secondo tale sistema gestiti; devono dunque essere adeguati alle attività da eseguire ed in particolare devono avere incertezze adeguate alle attività da svolgere e devono essere periodicamente controllati, confermati e tarati.

Il laboratorio deve possedere campioni di riferimento tarati, con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali, da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all'European Cooperation for Accreditation (EA) ed adeguati alle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura da verificare.

Viene verificato che le prove metrologiche utilizzate dal laboratorio nell'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura siano quelle stabilite dalle norme di carattere generale vigenti e quelle particolari specificate nei singoli provvedimenti di ammissione a verifica degli strumenti di misura stessi. Le procedure e/o istruzioni tecniche di verifica periodica vengono valutate ed approvate dall'organismo che rilascia il provvedimento.

Gli operatori incaricati della verifica periodica devono possedere le conoscenze tecniche e le capacità adeguate alle attività da svolgere e devono anch'essi costituire parte integrante del sistema qualità e come tali essere gestiti, con particolare attenzione alla loro formazione.

5. VIGILANZA

La vigilanza viene svolta dal personale dell'ufficio metrico e si esplica attraverso una o più visite ispettive annuali, presso la sede del laboratorio, volte a verificare il mantenimento delle condizioni necessarie all'idoneità all'esecuzione delle attività oggetto del provvedimento.

Vengono inoltre effettuati controlli a campione degli strumenti in servizio verificati dal laboratorio, al fine di testare il corretto comportamento, da un punto di vista legale e tecnico, del laboratorio nell'attività di verifica degli stessi, fino ad un massimo del 5% degli strumenti verificati dal laboratorio su base annuale. I mezzi e le risorse necessari all'attività di vigilanza sono messi a disposizione della Camera di Commercio dal laboratorio che ha eseguito le verifiche.

6. SOSPENSIONE

La Camera di Commercio, sentito il responsabile del laboratorio, con provvedimento motivato del Segretario Generale, sospende il riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica qualora:

- il laboratorio non ottemperi a quanto prescritto in sede di sorveglianza del sistema di garanzia della qualità dall'organismo di certificazione o dalla Camera di Commercio;
- il laboratorio ed il relativo personale non abbiano più le condizioni di garanzia di indipendenza richieste dalla normativa vigente o più in generale non rispettino le condizioni in base alle quali hanno ottenuto il riconoscimento dell'idoneità;
- il laboratorio commetta irregolarità nell'esecuzione delle verifiche periodiche ed in particolare applichi il contrassegno di avvenuta verifica periodica su strumenti di misura che risultino sprovvisti dei prescritti corrispondenti requisiti.

Il provvedimento di sospensione cessa quando viene rimossa la causa che lo ha determinato.

Avverso il provvedimento di sospensione può essere presentato ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

7. REVOCA

La Camera di Commercio, sentito il legale rappresentante del laboratorio, con provvedimento motivato del Segretario Generale, revoca il riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica qualora:

- il laboratorio non rimuova, entro il termine di sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento di sospensione, la causa che lo ha determinato;
- il laboratorio effettui ripetute violazioni alle condizioni previste nel provvedimento di riconoscimento, ovvero commetta reiterate irregolarità nell'esecuzione delle verifiche periodiche.

Avverso il provvedimento di revoca può essere presentato ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

8. RINNOVO

Il provvedimento di riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica ha validità annuale, ed è soggetto a rinnovo con il pagamento a favore della Camera di Commercio dell'importo di Euro 500,00 (cinquecento/00) più I.V.A. tramite bonifico bancario, da versarsi entro la fine del mese corrispondente a quello in cui il provvedimento di riconoscimento è stato emesso.

9. PUBBLICITA'

La Camera di Commercio cura la redazione di un apposito elenco, consultabile da tutti gli interessati anche per via informatica e telematica, in cui saranno inclusi i laboratori riconosciuti idonei con gli estremi del relativo provvedimento.

La Camera di Commercio comunica il provvedimento di sospensione o di revoca da essa adottato a tutte le Camere di Commercio e a tutti gli interessati mediante l'inserimento degli estremi del provvedimento stesso nell'elenco di cui al comma precedente.